

La sesta sezione del Consiglio di Stato rimette, nuovamente, all'Adunanza plenaria la questione concernente la possibilità, per i soggetti in possesso del diploma di massofisioterapista rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403, di iscriversi ad anni successivi al primo della facoltà universitaria di fisioterapia e senza partecipazione al test di ingresso.

Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 25 giugno 2018, n. 3910 – Pres. Santoro, Est. Volpe

Università – Iscrizione – Diploma di massofisioterapista – Deferimento all'Adunanza plenaria.

Va rimessa all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, ai sensi dell'art. 99 c.p.a., la questione se il diploma di massofisioterapista rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403, consenta l'iscrizione alla facoltà di fisioterapia ad anni successivi al primo e, in caso affermativo, se ciò sia possibile senza test di ingresso (1).

(1) I. – La controversia.

Con l'ordinanza in commento la sesta sezione del Consiglio di Stato ha sottoposto all'attenzione dell'Adunanza plenaria la questione relativa alla possibilità per i possessori di diplomi di massofisioterapista, rilasciati ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403, di iscriversi ad anni successivi al primo della facoltà universitaria di fisioterapia e se tale iscrizione sia possibile senza svolgimento del test di ingresso.

I ricorrenti, titolari di diplomi di massofisioterapista, avevano chiesto all'Università resistente l'iscrizione al terzo anno del corso di laurea in fisioterapia. L'amministrazione resistente aveva negato una tale possibilità sull'assunto dell'impossibilità di consentire l'accesso al corso richiesto senza il preventivo superamento del test di ammissione.

Il T.a.r. per il Piemonte, sezione I, 13 giugno 2017, nn. 732 e 733, ha respinto i ricorsi presentati dagli interessati contro tale diniego affermando, tra l'altro, che:

- a) con riferimento al test di ingresso, non si tratta di transitare da una università ad altra, ma di accedere a un nuovo e differente corso di laurea, per il quale è previsto un limite numerico, elemento ineludibile, perché posto a garanzia della qualità dell'insegnamento secondo *standard* europei;
- b) il procedimento di valutazione dei titoli, sia con riferimento alla predeterminazione dei criteri che con riferimento alla singola valutazione dei *curricula*, ha carattere discrezionale e può essere censurato solo per illogicità manifesta o irrazionalità, profili non evidenziati nel caso di specie.

Contro tali sentenze proponevano appello i ricorrenti soccombenti.

II. – L'ordinanza di rimessione.

Con l'ordinanza in commento il Collegio, dopo aver riunito i ricorsi e ricostruito il quadro normativo di riferimento, ha descritto le alternative per la soluzione della questione giuridica sottoposta al suo esame:

- c) secondo un primo orientamento, il diploma di massofisioterapista, rilasciato ai sensi della l. 19 maggio 1971, n. 403, consente l'accesso alla facoltà di fisioterapia ad anni successivi al primo, senza test di ingresso, in quanto:
 - c1) il diploma previsto dalla l. n. 403 del 1971, per effetto del d.m. 27 luglio 2000, rubricato *“Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base”*, e dell'art. 4 della l. n. 42 del 1999, è equipollente al diploma rilasciato ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1999;
 - c2) il diploma rilasciato ai sensi del d.lgs. n. 502 del 1999 è un diploma universitario per il cui conseguimento è necessario avere già acquisito un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale;
 - c3) sulla base di questa equipollenza, il diplomato in base alla l. n. 403 del 1971 può iscriversi alla facoltà universitaria di proprio interesse (nella specie facoltà di fisioterapia);
 - c4) la finalità del test di ingresso è quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce e questa verifica sarebbe superflua nel caso di specie, poiché il conseguimento del titolo di massofisioterapista assicura già questa predisposizione;
- d) in base a una diversa ricostruzione, il diploma in questione consente l'accesso alla facoltà di fisioterapia al primo anno e solo dopo aver superato il test di ingresso, salva la possibilità, da verificare caso per caso, che il diploma consenta il riconoscimento di alcuni crediti formativi, in quanto:
 - d1) per l'iscrizione universitaria al primo anno è richiesto, in via generale, un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, mentre il diploma di cui alla l. n. 403 del 1971 si ottiene all'esito di un corso di durata solo triennale;
 - d2) in ipotesi di equiparazioni non possono ammettersi interpretazioni estensive;

- d3) nel caso di specie, la normativa di riferimento prevede l'equiparazione ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
- d4) l'accesso a una facoltà universitaria serve, invece, ad acquisire i fondamenti di una materia e non è, quindi, equiparabile alla formazione post-base cui fa riferimento la normativa;
- d5) in base ai successivi interventi del legislatore, la figura del massofisioterapista sopravvive come operatore di interesse sanitario ai sensi dell'art. 1 della l. 1 febbraio 2006, n. 43, e l'equipollenza del titolo al diploma universitario dovrebbe valere in termini molto ristretti e limitati al periodo transitorio di due anni dal 1994 al 1996 durante il quale il legislatore avrebbe dovuto provvedere al riordino della materia.

III. – Per completezza si segnala:

- e) Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 11 giugno 2018, n. 3554 (oggetto della News US, in data 19 giugno 2018, cui si rinvia per approfondimenti), che ha rimesso all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato una questione analoga a quella sollevata dall'ordinanza in commento;
- f) Cons. Stato, sez. VI, ordinanza 5 luglio 2017, n. 3319 (oggetto della News US, in data 12 luglio 2017, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti giurisprudenziali) che ha rimesso all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato una questione analoga a quella sollevata dall'ordinanza in commento; Cons. Stato, Ad. plen., 21 novembre 2017, n. 10, con ordinanza, ha restituito gli atti alla sezione per lo svolgimento di ulteriore istruttoria, anche al fine di verificare, in considerazione delle allegazioni di parte appellante, la frequenza da parte del ricorrente di una scuola secondaria superiore di durata quinquennale – verificando l'idoneità a tal fine del diploma dallo stesso prodotto dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione – e l'effettiva produzione di tale titolo in sede amministrativa;
- g) Cons. Stato, sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3542, che, con riferimento ad analoga questione giuridica, ha dichiarato improcedibile l'appello proposto dall'amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 35, primo comma, lett. c), c.p.a. per acquiescenza, nel senso che l'amministrazione, soccombente in primo grado, avrebbe manifestato, nell'eseguire la sentenza del Tribunale, una chiara e univoca volontà di accettare l'assetto di interessi che la sentenza stessa avrebbe creato;

- h) nel senso dell'idoneità del diploma di massofisioterapista a consentire l'iscrizione ad anni successivi al primo, si vedano: Cons. giust. amm. sic., sez. giurisdiz., 10 maggio 2017, n. 212, in *Foro amm.*, 2017, 1096, "*ai sensi dell'art. 1 d.m. 27/07/2000 l'equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla l. 19/05/1971 n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza: i diplomati, per potere accedere al corso di laurea in fisioterapia non sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà al pari dei neodiplomati presso istituti scolastici di istruzione secondaria, perché i test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso (l. 264/ 1999) accertano la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi ai quali intende iscriversi*"; Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1105;
- i) per le ipotesi in cui è possibile esentare dallo svolgimento del test di ingresso gli studenti iscritti al primo anno della facoltà di medicina si veda Cons. St., Ad. plen., 28 gennaio 2015, n. 1, in *Foro it.*, 2015, III, 446, con nota di DE HIPPOLYTIS, in *Foro amm.*, 2015, 25, in *Giurisdiz. amm.*, 2014, ant., 515, in *Ragiusan*, 2015, fasc. 371, 28, in *Riv. neldiritto*, 2015, 1218, con nota di HARRIS, in *Guida al dir.*, 2015, fasc. 8, 76, con nota di PONTE e in *Rass. avv. Stato*, 2015, fasc. 4, 106, con nota di CARDI, secondo cui "*qualora studenti iscritti a un'università straniera in un corso di laurea in medicina e chirurgia chiedano il trasferimento a un omologo corso presso un'università italiana, l'accoglimento dell'istanza non può essere condizionato all'obbligo del test d'ingresso previsto per l'ammissione al primo anno di corso, fermo restando il potere/dovere dell'università alla quale si intende transitare di concreta valutazione del periodo di formazione svolto all'estero e fatto salvo altresì il rispetto ineludibile del numero di posti disponibili per trasferimento, così come fissato dall'università stessa per ogni anno accademico in sede di programmazione, in relazione a ciascun anno di corso*";
- j) sul valore del titolo di massofisioterapista e sui limiti temporali (legati al periodo transitorio) entro i quali il titolo può essere considerato equipollente al diploma di studio si vedano: Cons. Stato, sez. III, 9 marzo 2018, n. 1520; Cons. Stato, sez. III, 16 gennaio 2018, n. 219;
- k) sulle ipotesi di restituzione degli atti da parte dell'Adunanza plenaria alla sezione si vedano: Cons. Stato, Ad. plen., ordinanza 18 maggio 2018, n. 8, oggetto della News US, in data 30 maggio 2018 e Cons. Stato, Ad. plen., ordinanza 11 maggio 2018, n. 7, oggetto della News US, in data 17 maggio 2017 (alle quali si rinvia anche per approfondimenti sul tema).